

## ACCORDO AZIENDALE PER L'ADESIONE AL FONDO PENSIONE PREVIBANK

In Trieste, il giorno 06/10/2023

Tra le Parti:

ESATTO SPA

rappresentata dal dott. Davide Fermo

Le rappresentanze sindacali,

LAGIOIA ELISABETTA, RSA FISAC CGIL

DEAN ANDREA, FISAC CGIL

MORALES HURTADO LUCY MONICA, RSA UNISIN

MAURO STEFANO, CGIL AUTOFERROTRANVIERI

PEZZULLO GIOVANNI, UGL AUTOFERROTRANVIERI

### PREMESSO CHE:

- a) ESATTO S.P.A. è le società che svolge attività di riscossione dei tributi per il comune di Trieste e applica *tra gli altri* il CCNL del credito per i suoi dipendenti;
- a) le Parti intendono proseguire il piano previdenziale complementare già attivato presso un Fondo Aperto aderendo in forma collettiva al Fondo Pensione;
- a) lo "Statuto" del Fondo Pensione Previbank, il "Regolamento e le istruzioni operative per gli Enti aderenti", la "Nota Informativa" e tutti i Regolamenti adottati per specifiche materie, pubblicati sul sito web del Fondo [www.previbank.it](http://www.previbank.it), sono conosciuti dalle Parti, le quali dichiarano e si danno atto fin d'ora che costituiscono e continueranno a costituire, anche con le eventuali future modifiche che verranno adottate dagli organi del Fondo, parte integrante del presente Accordo.

### TUTTO CIO' PREMESSO E RICHIAMATO

**le Parti hanno concordato il seguente testo**

**con effetto dal 06/10/2023**

#### 1 ISCRIZIONE AL FONDO

Per effetto del presente accordo l'Azienda aderisce a Previbank e vengono iscritti a detto Fondo Pensione i Dipendenti:

- a) attualmente in servizio, assunti a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato;
- a) assunti successivamente alla stipulazione del presente Accordo, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, con decorrenza dalla data di assunzione.

L'iscrizione avrà luogo a condizione che il Dipendente, ai sensi dell'Art. 3, comma 3 del D.Lgs. 252/05 e s.m.i., manifesti la volontà di aderire mediante formalizzazione dell'apposita modulistica predisposta da Previbank, e rilasci all'Azienda una delega irrevocabile per le trattenute dei contributi previsti a suo carico dal presente Accordo.

## 2. **VERSAMENTO CONTRIBUTI AL FONDO**

L'Azienda si impegna a versare al Fondo, a cadenza mensile, contributi che saranno pari al 1% dell'ammontare mensile della rispettiva retribuzione valida ai fini del calcolo del TFR

Ciascun iscritto a sua volta contribuirà mensilmente al Fondo nella misura minima dello 0,5% dello stesso imponibile definito al primo paragrafo del presente punto. Nel mese di novembre di ogni anno e con effetto da gennaio dell'anno successivo il dipendente potrà modificare (nel rispetto della misura minima e per multipli di 0,5%) la misura contributiva a proprio carico dandone comunicazione all'azienda.

L'Azienda inoltre verserà al Fondo, con la stessa cadenza mensile, la quota di TFR maturando secondo una delle seguenti opzioni:

0 %;

50%;

100%

ferma restando la facoltà per il dipendente di innalzare tale percentuale al 100% mediante comunicazione scritta da formalizzare all'Azienda. L'effetto di tale scelta sarà dal mese successivo al ricevimento da parte dell'Azienda della comunicazione scritta del dipendente.

La variazione della percentuale di TFR destinato al Fondo Pensione è esercitabile, una volta all'anno, da parte di tutti i dipendenti iscritti al Fondo Pensione di cui all'art. 1 "iscrizione al fondo" del presente accordo, entro il mese di novembre di ciascun anno successivo alla decorrenza del presente accordo.

L'Azienda verserà l'intero TFR maturando per i dipendenti con adesione tacita (c.d. silenti).

L'azienda si impegna ad accogliere eventuali domande di trasferimento di TFR pregresso accantonato in azienda ed a trasferirlo al Fondo Pensione a cui i lavoratori richiedenti sono iscritti, secondo le modalità e termini indicati dal Fondo.

Per i soli dipendenti già in servizio alla data di decorrenza del presente Accordo, lo stesso avrà effetto ai soli fini contributivi dalla data del 1.1.2023 o dalla eventuale successiva assunzione, con recupero della contribuzione (sia a carico Azienda che a carico Dipendente) con il primo versamento utile al Fondo a condizione che l'adesione sia perfezionata entro il mese di ottobre 2023.

\* \* \*

I dipendenti iscritti hanno facoltà di versare al Fondo una contribuzione aggiuntiva volontaria. Il versamento avviene con le stesse modalità previste per il versamento della contribuzione ordinaria.

Il dipendente iscritto ha la facoltà di richiedere l'adesione anche per le persone fiscalmente carico. Per gli Associati che hanno formalizzato l'adesione dei propri soggetti fiscalmente a carico, la contribuzione avviene in cifra fissa, stabilita al momento dell'iscrizione. Tale cifra, maggiore o

uguale al minimo annuo stabilito dallo specifico regolamento, potrà successivamente essere variata una sola volta all'anno nel rispetto del suddetto importo minimo prefissato.

La contribuzione graverà in via diretta sul relativo Associato iscritto e sarà prelevata con le stesse modalità previste per il versamento della contribuzione ordinaria (oppure con versamento diretto al Fondo Pensione). La quota annuale di iscrizione prevista per i familiari iscritti al Fondo sarà a carico dell'Associato iscritto.

#### Copertura Premorienza e Invalidità permanente (TCM + IP O.C.) ad adesione volontaria

Viene consentito agli Associati attivi e versanti al Fondo Pensione PreviBank di attivare la copertura per il rischio premorienza e invalidità totale e permanente da qualsiasi causa (malattia e infortunio) ad adesione volontaria, aggiuntiva rispetto alla copertura assicurativa per il medesimo rischio prevista in via automatica di cui al successivo art. 4 .

Le opzioni di capitale da poter assicurare, le modalità e le condizioni tutte sono consultabili nel Regolamento citato nelle premesse.

Il contributo relativo a tale prestazione accessoria è a totale carico del dipendente, l'Azienda si impegna, previa delega del dipendente stesso, a prelevare il corrispettivo dalla busta paga e a versare i contributi necessari ad assicurare le prestazioni di cui sopra sulla base dei premi che il Fondo le comunicherà per l'attivazione e i successivi rinnovi della copertura.

4

#### PRESTAZIONI E COPERTURA ACCESSORIA AUTOMATICA "PREMORIENZA ED INVALIDITA' TOTALE E PERMANENTE"

I contributi versati dall'Azienda in favore degli iscritti, con le modalità di cui ai punti precedenti, verranno utilizzati dal Fondo per il finanziamento della copertura accessoria automatica "Premorienza ed invalidità totale permanente" secondo le indennità di seguito stabilite, con un costo attualmente pari a 6 Euro per ogni 1.000 Euro di indennità di base.

Per gli iscritti con età iniziale compresa fra i 15 ed i 60 anni, è previsto un capitale aggiuntivo assicurato, in caso di premorienza o invalidità totale e permanente, che sarà pari ad un importo determinato in funzione dell'indennità di base minima automatica/prescelta pari a:

EURO 1.500,00 per i quadri direttivi,

EURO 1.000,00 per gli altri dipendenti.

Indipendentemente dai comparti/profili prescelti per l'investimento dei contributi, sarà comunque operativa la copertura accessoria automatica.

Il Fondo utilizzerà prioritariamente gli importi, ricevuti in base ai disposti precedenti, per corrispondere il premio per le prestazioni accessorie automatiche e tutti gli ulteriori importi disponibili per le altre prestazioni previste dal Fondo.

5

#### DOMANDA DI ADESIONE - EFFICACIA

L'Azienda si impegna a inoltrare domanda di adesione al Fondo Pensione PREVIBANK allegando copia del presente Accordo.

L'efficacia del presente Accordo è subordinata all'accettazione dello stesso da parte del Consiglio di Amministrazione di PREVIBANK e, in caso di esito positivo, avrà durata indeterminata.

Ogni modifica o integrazione al presente Accordo dovrà avvenire tramite la formalizzazione di un ulteriore Accordo fra le Parti stipulanti, fatte salve eventuali condizioni meramente migliorative stabilite unilateralmente per Regolamento Aziendale e ferma restando l'efficacia automatica di eventuali modifiche normative, statutarie o regolamentari adottate da Previbank.

6 **DELEGATI IN ASSEMBLEA**


Con riferimento alle previsioni statutarie di cui all'articolo 15, per l'indicazione dei Delegati in Assemblea, l'Ente aderente in funzione della propria organizzazione potrà adottare specifiche modalità elettive.

7 **NORMA RESIDUALE**

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Accordo, si rimanda a quanto previsto dalla normativa, dallo Statuto, dalla Nota informativa e dai Regolamenti tutti del Fondo, tempo per tempo vigenti.

ESATTO SPA

Davide Fermo



Le OO/SS


LAGIOIA ELISABETTA, RSA FISAC CGIL




DEAN ANDREA, FISAC CGIL



MORALES HURTADO LUCY MONICA, RSA UNISIN



MAURO STEFANO, CGIL AUTOFERROTRANVIERI



PEZZULLO GIOVANNI, UGL AUTOFERROTRANVIERI

